

N. R.G. 409/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo Presidente rel ed est

dott. Lina Tosi Giudice

dott. Chiara Campagner Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g 409/2023 promossa

da

NARDELLO FABIO

Rappresentato e difeso dagli avv. e dom Stefano Dindo e Luca Andretto giusta procura in atti

- Attore

Contro

BRUGNOLARO ORIANO

RIGON MARIO

Convenuti contumaci

Oggetto: regresso

Conclusioni

nel merito:

condannarsi Oriano Brugnolaro (c.f. BRG RNO 55M01 H897 P) a corrispondere a Fabio Nardello (c.f. NRD FBA 71E30 C743 G), a titolo di regresso tra condebitori solidali, la quota di propria competenza del danno già risarcito al Comune di San Giorgio in Bosco che, già detratto l'importo di € 4.060,00 recuperabile dagli altri condebitori Claudio Zanini, Vilma Zanini, Enrico Zanini e Valentina Zanini, si quantifica in € 421.189,56 o nel diverso importo ritenuto di giustizia;



condannarsi Marino Rigon (c.f. RGN MRN 61T12 B564 C) a corrispondere a Fabio Nardello (c.f. NRD FBA 71E30 C743 G), a titolo di regresso tra condebitori solidali, la quota di propria competenza del danno già risarcito al Comune di San Giorgio in Bosco che, già detratto l'importo di € 4.060,00 recuperabile dagli altri condebitori Claudio Zanini, Vilma Zanini, Enrico Zanini e Valentina Zanini, si quantifica in € 421.189,56 o nel diverso importo ritenuto di giustizia;

- condannarsi sin d'ora Oriano Brugnolaro a corrispondere a Fabio Nardello ai sensi dell'art. 1299, co. 2, c.c., metà della quota di competenza di Marino Rigon (c.f. RGN MRN 61T12 B564 C) – come sopra quantificata – che dovesse rimanere impagata da quest'ultimo;

- condannarsi sin d'ora Marino Rigon (c.f. RGN MRN 61T12 B564 C) a corrispondere a Fabio Nardello (c.f. NRD FBA 71E30 C743 G), ai sensi dell'art. 1299, co. 2, c.c., metà della quota di competenza di Oriano Bru1gnolaro (c.f. BRG RNO 55M01 H897 P) – come sopra quantificata – che dovesse rimanere impagata da quest'ultimo

- con vittoria di spese di lite (anche in via di rimborso forfettario) e competenze legali, queste ultime maggiorate del 30% essendo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4, co. 1-bis, D.M. Giustizia n. 55/2014, oltre accessori previdenziali e fiscali. *

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nardello Fabio ha convenuto in giudizio Brugnolaro Oriano e Rigon Massimo chiedendo nei confronti di ciascun convenuto partitamente la condanna a corrispondergli a titolo di regresso tra condebitori solidali, la quota di rispettiva competenza del danno già risarcito al Comune di San Giorgio in Bosco, detratto l'importo di € 4.060,00 recuperabile dagli altri condebitori Claudio Zanini, Vilma Zanini, Enrico Zanini e Valentina Zanini, quota quantificata per ciascun convenuto in € 421.189,56 o nel diverso importo ritenuto di giustizia

Ha chiesto altresì la condanna di Oriano Brugnolaro a corrispondergli ai sensi dell'art. 1299, co. 2, c.c., *“metà della quota di competenza di Marino Rigon... come sopra quantificata – che dovesse rimanere impagata da quest'ultimo”* nonché la condanna di Marino Rigon a corrispondergli sempre ai sensi dell'art. 1299, co. 2, c.c., *“metà della quota di competenza di Oriano Brugnolaro....come sopra quantificata – che dovesse rimanere impagata da quest'ultimo”*

A sostegno di dette pretese ha premesso che egli nonché i convenuti Oriano Brugnolaro e Marino Rigon, erano o erano stati soci ed amministratori di Fa.Ro. s.r.l. specificando che: egli era stato socio di Fa.Ro. s.r.l. dal 05.12.1994 al 30.08.1996 ed altresì membro senza deleghe del suo consiglio di amministrazione dal 05.12.1994 al 27.10.1995; Oriano Brugnolaro era socio di Fa.Ro. s.r.l. sin dal 05.12.1994 ed era stato altresì membro senza deleghe del suo consiglio di amministrazione dal 05.12.1994 al



27.10.1995; Marino Rigon era socio di Fa.Ro. s.r.l. sin dal 05.12.1994 ed era stato altresì presidente del suo consiglio di amministrazione dal 05.12.1994 al 27.10.1995, per poi divenirne amministratore unico.

Ha poi esposto che nei periodi compresi tra il 19.07.1995 e il 03.10.1995 e, successivamente, tra l'11.07.1997 e il 18.11.1997, Fa.Ro s.r.l. aveva acquisito e stipato all'interno di un immobile sito in San Giorgio in Bosco (PD) elevate quantità di materiali poi rivelatisi essere rifiuti tossici e nocivi, di tal che con atto di citazione notificato il 31.05.2005 il Comune di San Giorgio in Bosco aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, la società e i suoi amministratori all'epoca del conferimento dei rifiuti, nonché la proprietaria dell'immobile e quattro fra le ditte coinvolte nel conferimento dei rifiuti stessi, chiedendo la loro condanna in via solidale al rimborso dei costi sostenuti e da sostenersi per la bonifica dell'area, nonché al risarcimento del danno ambientale e del danno non patrimoniale, comprensivo del danno all'immagine. Con sentenza n. 607 del 03.03.2017, pubblicata il 06.03.2017 il Tribunale aveva liquidato in favore del Comune di San Giorgio in Bosco la somma di € 1.533.517,36 a titolo di danno ambientale, la somma di € 74.494,10 a titolo di danno per sviamento di funzione, nonché la somma di € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, il tutto oltre interessi e (quanto alle prime due voci) rivalutazione monetaria ,e rifusione delle spese legali liquidate in € 42.001,67.

In particolare: Oriano Brugnolaro, Marino Rigon, Fa.Ro. s.r.l. e B.F.T. Autotrasporti s.r.l. erano stati condannati al pagamento integrale in solido fra loro delle intere somme liquidate; Fabio Nardello al pagamento parziale della somma liquidata a titolo di danno ambientale sino a concorrenza di € 1.047.477,88 oltre interessi e rivalutazione monetaria e delle spese legali nei limiti di 2/3, nonché al pagamento integrale delle altre somme liquidate, in solido con gli altri soggetti responsabili; Claudio Zanini, Vilma Zanini, Enrico Zanini e Valentina Zanini al pagamento della somma liquidata a titolo di danno ambientale sino a concorrenza di complessivi € 4.060,00, in solido con gli altri soggetti responsabili.

Solo l'odierno attore aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Padova impugnazione che era stata respinta dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 5537/2019, rep. n. 5565 del 09.12.2019 che aveva confermato integralmente la pronuncia di primo grado.

Medio tempore con atto di precetto notificato il 12.01.2018 il Comune di San Giorgio in Bosco aveva intimato all'odierno attore Fabio Nardello di pagare entro dieci giorni, in forza della sentenza del Tribunale di Padova, l'importo di complessivi € 1.648.545,74

Non essendo intervenuto da parte di alcuno dei soggetti condannati uno spontaneo pagamento, il Comune di San Giorgio in Bosco aveva avviato nei confronti di Fabio



Nardello varie azioni esecutive presso terzi all'esito delle quali al Comune erano stati assegnati crediti liquidi ed esigibili per totali € 218.967,94.

Era poi stato raggiunto un accordo transattivo che aveva previsto, tra l'altro, la rinuncia da parte di Fabio Nardello a proporre ricorso per cassazione e il suo impegno a corrispondere a saldo e stralcio l'ulteriore importo di € 1.050.000,00 che, sommato agli importi già incassati dal Comune di San Giorgio in Bosco (€ 217.628,67 sui crediti come sopra assegnati di € 218.967,94) portava ad un importo transattivo globale di € 1.267.628,67; in esecuzione dell'accordo raggiunto Fabio Nardello aveva corrisposto al Comune di San Giorgio in Bosco, in unica soluzione, il saldo di € 1.050.000,00.

Ha affermato di non aver potuto agire in via di regresso nei confronti dei coobbligati Autotrasporti B.F.P. s.r.l. e Fa.Ro s.r.l., in quanto Autotrasporti B.F.P. s.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza del 13.07.2006 e la procedura fallimentare era stata chiusa per insufficienza di attivo ex art. 118, n. 4, l.fall. con decreto del 21.01.2019; Fa.Ro s.r.l. era stata sciolta autoritativamente dal Conservatore del Registro delle Imprese di Roma con disposizione del 27.07.2021 a seguito dell'omesso deposito dei bilanci per cinque esercizi consecutivi, sicchè visto l'art 1299 secondo comma cc. la loro quota doveva ripartirsi tra i restanti tre condebitori solidali.

Ha affermato in ragione di quanto esposto ed avendo egli pagato oltre la sua quota di avere il diritto di agire in via di regresso nei confronti dei condebitori solidali, ai sensi degli artt. 1299 e 2055, co. 2, c.c.. asserendo che nel caso in esame le colpe dovevano presumersi eguali e che la quota da ciascuno dei due convenuti dovutagli era pari ad € 421.189,56.

Ha inoltre invocato l'art 1299, co. 2, c.c., anche con riferimento alle quote dei due condebitori convenuti. Sul punto ha affermato che Rigon Marino non aveva proprietà immobiliari ed era titolare di un'unica partecipazione societaria in Autotrasporti BFP srl società che negli ultimi anni non aveva depositato bilanci e la cui partita Iva era cessata ancora nel 2019. Cc. Quanto a Brugnolaro Oriano egli risultava solo titolare di alcuni immobili e precisamente dei seguenti immobili siti in San Giorgio in Bosco (PD), via Morosini n. 497/A, censiti al catasto fabbricati del relativo Comune, foglio 3, mappale 207:

- abitazione di tipo economico censita ai subb. 7-9, in piena proprietà
- area urbana censita al sub. 11, in piena proprietà;
- autorimessa censita al sub. 10, in comproprietà pro indiviso per la quota di 3/6;
- ente comune censito al sub. 10, in comproprietà pro indiviso per la quota di 3/6.

Ha dato atto che a seguito di domanda cautelare *ante causam* promossa dall' odierno attore nei confronti di Oriano Brugnolaro l'unico dei due avente proprietà immobiliari (e non anche di Marino Rigon) era già stato concesso sequestro conservativo dei suoi



beni mobili, immobili e crediti, sino all'importo di € 470.000,00 (comprensivo di spese ed interessi) a cui egli aveva dato attuazione mediante trascrizione sui predetti beni immobili .

Ha asserito che era verosimile la impossibilità, anche futura, di detti debitori solidali di far fronte ai propri impegni ed ha chiesto anche la condanna di ciascuno a rifondere la metà della quota di un terzo di al netto di quanto fosse risultato possibile recuperare in sede esecutiva.

I convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci. La causa è stata istruita solo documentalmente ed assegnata in decisione sulle conclusioni trascritte in premessa.

Le quote dei condebitori solidali, nel riparto "interno" in difetto di elementi che consentano una loro differenziazione devono presumersi ex art 2055 cc uguali.

Dalla stipulata transazione (doc 12) si evince che il Comune, soggetto creditore, ha rideterminato il suo credito transattivamente nella somma di € 1.050.000,00 oltre alla somma già ottenuta con i procedimenti esecutivi e dunque in complessivi € 1.267.628,67; la transazione riguarda l'intero debito, ridotto in ragione delle reciproche concessioni tra le parti contenute nella transazione e non la mera quota del condebitore odierno ricorrente, come si ricava dall'entità importo ivi pattuito e dalla circostanza che nell'atto di transazione non vi è alcun riferimento alla quota, né la stessa transazione è stata qualificata come parziale dalle parti. L'odierno attore ha onorato per l'intero il debito come rideterminato nell'atto transattivo (v . doc 11 assegnazione crediti nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi e doc. 13 bonifico per € 1.050.000,00) sicchè ha pagato in misura eccedente la sua quota, non rilevando che l'adempimento sia avvenuto in base ad un titolo diverso (transazione) rispetto a quello originario (sentenza di condanna per risarcimento da fatto illecito), essendo invece rilevante per l'appunto che il pagamento dell'obbligazione sia stato effettuato oltre la quota

I condebitori solidali Autotrasporti B.F.P. srl e Fa.ro srl sono sicuramente insolventi posto che della prima società è stato dichiarato il Fallimento e la procedura si è già chiusa per insufficienza di attivo (v doc 14 e 15) e che la seconda è stata cancellata dal Registro imprese d'ufficio non avendo depositato i bilanci per ben cinque esercizi consecutivi (v doc 16). sicchè la quota parte gravante su detti condebitori insolventi va ripartita tra gli altri debitori in proporzione alle rispettive quote interne ai sensi dell' art. 1299, 2° co., c.c..

Dandosi atto che i coobbligati Claudio Zanini, Enrico Zanini, Valentina Zanini e Vilma Zanini, quali soci di Zanimetal s.r.l. in liquidazione sono stati condannati a risarcire



solidalmente il danno subito dal Comune di San Giorgio in Bosco nei soli limiti € 4.060 e che i condebitori solidali Brugnolaro e Rigon nulla hanno pagato è fondata la domanda attorea di regresso nei confronti di ciascuno dei due convenuti - al netto come chiesto dall'attore dell'importo di € 4060,00 - nella misura di € 421.189,56 ciascuno. Quanto alle domande di condanna rivolta a ciascuno dei due convenuti al pagamento della metà della quota di competenza dell'altro che dovesse rimanere impagata va osservato ciò che segue.

Ai sensi del già citato art dell' art. 1299, 2° co., c.c.. il condebitore che nell'esercitare il regresso nei confronti degli altri per il debito pagato ultraquota voglia ripartire la perdita derivante dall'insolvenza di uno di loro, ha l'onere di provare che al momento del predetto esercizio del regresso il patrimonio il condebitore è insolubile.

La prova della insolubilità può esser data con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni, non essendo necessario provare l'esperimento inutile di un'azione di recupero del proprio credito; la prova presuntiva deve però fondarsi su adeguati elementi gravi precisi e concordanti. Nel caso di specie quanto alla quota parte di debito del Rigon già il provvedimento reso nel giudizio cautelare avverso il Brugnolaro (e nel quale pure era stata avanzata domanda ex art 1299 2° comma cpc verso il Brugolaro anche in relazione quota parte del debito del Rigon) ha indicato che “ *la mera circostanza che non sia proprietario di alcun immobile non è sufficiente a ritenerlo insolvente*”; nel presente giudizio di merito la allegazione e prova si è limitata al non avere il Rigon proprietà immobiliari e all'essere il Rigon titolare di una partecipazione societaria priva di valore null'altro essendo stato allegato o provato in particolare in ordine alle consistenze ” mobiliari “ o di crediti presso terzi del predetto. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla richiesta di riparto svolto con riferimento alla situazione del Brugnolaro - che peraltro risulta pure proprietario di immobili- del quale pure non è in alcun modo nota la consistenza mobiliare o di crediti sottoponibili ad esecuzione (come peraltro fatto dal Comune creditore proprio nei confronti dell'odierno attore attinto da esecuzioni presso terzi)

La assenza di adeguata prova, allo stato, della insolvenza nei termini sopra indicati non può esser “superata” rimettendo al creditore agente in regresso di detrarre quanto eventualmente ottenuto in sede di future possibili azioni esecutive posto che la prova della insolvenza al momento dell'esercizio del regresso è presupposto indispensabile per la condanna ex art 2399 secondo comma c.c.

Le spese di lite - liquidate come da dispositivo secondo scaglione di valore in importi nel minimo e senza computare la fase istruttoria (la causa è stata assegnata a sentenza all'esito della prima udienza senza deposito di memorie istruttorie e senza attività istruttoria) - stante la maggior soccombenza vanno poste a carico dei convenuti. A



carico del Brugnolaro atteso l'esito del procedimento di merito vanno altresì poste le spese del procedimento cautelare liquidate come da dispositivo

P.Q.M.



Il Tribunale

- 1) condanna Oriano Brugnolaro a corrispondere a Fabio Nardello l'importo di € 421.189,56
- 2) condanna Marino Rigon a corrispondere a Fabio Nardello l'importo di € 421.189,56
- 3) Rigetta le altre domande
- 4) Condanna i convenuti in solido a corrispondere all'attore le spese di lite che liquida per il giudizio di merito in € 3424,98 per anticipazioni ed € 7831,00 per compenso professionale oltre spese generali ed oltre IVA e CPa come per legge
- 5) Condanna Brugnolaro Oriano a rifondere all'attore le spese del giudizio cautelare *ante causam* che liquida in € 1178,28 per anticipazioni ed € 3899,00 per competenze professionali oltre spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge

Deciso in Venezia il 17.1.2024

La presidente rel ed est

Dott Guzzo Liliana

